



ALLEGATO A – Schema di disciplinare d’incarico

Affidamento incarico professionale per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l’opera pubblica denominata “LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO D’USURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI – 1° LOTTO”

L’anno duemilaVENTI addì 09 del mese di GIUGNO, nella Residenza Municipale del Comune di Curtatone,

TRA:

Ing. Giovanni Trombani nato a Mantova il 24.11.1973, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Curtatone, C.F. 80001910209 - P.Iva 00427640206, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’ Amministrazione Comunale che rappresenta, ai sensi dell’art.107 del D.Lgs. 267/2000, incaricato con decreto del Sindaco n. 26 del 30.09.2015;

E

il professionista JACOPO BENATTI nato a SUZZARA (MN) il 08/07/1987, avente studio professionale con sede in GONZAGA (MN) - C.F. BNTJCP87L08L020Q e P.I. 02448260204;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «tecnico incaricato»;
si conviene e si stipula il presente

DISCIPLINARE DI INCARICO

PROFESSIONISTI INCARICATI

L’incarico sarà espletato dai seguenti professionisti personalmente responsabili:

- JACOPO BENATTI nato a SUZZARA (MN) il 08/07/1987, C.F. BNTJCP87L08L020Q, che svolgerà l’intero servizio oggetto del presente disciplinare

OGGETTO

Il presente incarico ha come oggetto le seguenti prestazioni nell’ambito dei lavori di “Piano Straordinario delle asfaltature”:

- 1. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione**
- 2. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione**

Importo complessivo dell’intervento: **€ 200.000,00** (importo del quadro economico complessivo);
Importo dei lavori **€ 149.800,00** compresi oneri per la sicurezza;



Categoria, Destinazione Funzionale e ID dell'opera secondo quanto previsto dal Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143: Infrastrutture per la mobilità – Viabilità Ordinaria – V.02 (Classe VI Categoria A ex Legge 143/49)

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'incarico comprende le prestazioni inerenti la fase di progettazione di cui all'art. 91 del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 ed il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere nella fase di esecuzione di cui all'art. 92 del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008, compreso l'adeguamento della documentazione.

Descrizione delle prestazioni relative al coordinamento per la progettazione:

1. Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 c. 1 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, secondo quanto indicato e richiesto nell'allegato XV per quanto riguarda i contenuti essenziali del PSC:
 - a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: 1) l'indirizzo del cantiere; 2) la descrizione del contesto in cui e' collocata l'area di cantiere; 3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
 - b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi dell'eventuale responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
 - c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti in riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
 - d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento: 1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1 e 2.2.4; 2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2 e 2.2.4; 3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3 e 2.2.4 allegato XV;
 - e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3 Allegato XV;
 - f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4 e 2.3.5;
 - g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
 - h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze e' di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;



- i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiama, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
- j) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.

Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richiama, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS. Il PSC e' corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richiama, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta. Il piano di sicurezza deve altresì tener conto di eventuali utenti o altri fruitori del sito oggetto dell'intervento, qualora lo stesso sito sia in qualche modo, in tutto o in parte, aperto all'uso e agibile da parte di questi. In tal caso il piano di sicurezza dovrà quindi prevedere tutte le misure cautelari e di tutela necessarie o anche solo opportune a garantire l'incolumità degli utenti o degli altri fruitori, anche mediante compartimentazione del cantiere, esecuzione di percorsi protetti provvisori, rotazione cronologica delle varie sezioni nei quali il lavoro e il relativo cantiere può essere suddiviso.

- 2. Predisposizione di un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3 comma 1, lett. a), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. 06/06/2001 n.380.

Tutti gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere eseguiti contemporaneamente alla progettazione esecutiva dell'opera, per cui il tecnico coordinatore dovrà curare, nell'ambito del presente incarico, i rapporti con il progetto esecutivo, ancorché questo sia stato affidato ad altri professionisti. In ogni caso gli stessi adempimenti devono essere conclusi e i relativi atti tecnici devono essere disponibili e consegnati al committente/responsabile dei lavori prima della pubblicazione del bando di gara, in caso di procedure di affidamento di evidenza pubblica, o prima dell'invio della richiesta di presentazione delle offerte ai candidati esecutori in caso di procedure negoziate.

Il tecnico coordinatore deve assicurarsi che il progettista abbia incluso i costi per la sicurezza di cui alla lettera l), nel quadro economico dei lavori da appaltare, separatamente dai lavori a base d'asta soggetti a ribasso o ad offerta. Il tecnico coordinatore deve altresì coordinarsi con il progettista e concordare con esso, in considerazione di quanto previsto alla lettera i), il tempo utile per l'esecuzione dei lavori e il cronoprogramma degli stessi ai fini della loro indicazione nel Capitolato Speciale d'appalto.

Descrizione delle prestazioni relative al coordinamento per l'esecuzione

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza



con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Qualora l'eventuale contenzioso sorga per responsabilità o cause imputabili al tecnico coordinatore, si seguono le norme del codice civile applicabili in materia di responsabilità contrattuali e di risarcimento del danno; resta ferma la materia soggetta alla giurisdizione penale, sottratta alla disponibilità delle parti contraenti. Nella redazione del piano e nell'individuazione dei suoi contenuti il tecnico coordinatore deve osservare tutte le vigenti prescrizioni regolamentari in materia di lavori pubblici e sicurezza cantieri.

OBBLIGAZIONI TECNICHE

1. Il tecnico rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare e a qualsiasi maggiorazione per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo.
2. L'Amministrazione si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla prestazione da eseguire.
3. Il tecnico incaricato si impegna a:
 - a. produrre n. 3 copie di ogni elaborato già retribuite con il compenso qui stabilito, nonché un numero di copie dello stesso e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione, previa la corresponsione delle spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione le ulteriori copie devono essere fornite a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza ecc.);
 - b. a produrre una copia su dischetto magnetico in formato editabile (doc, pdf, ecc.).
 - c. Ferma restando la proprietà intellettuale dell'elaborato, a favore del tecnico incaricato, l'Amministrazione è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dello stesso.

Le eventuali prestazioni aggiuntive sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo dell'esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico



ordine scritto dell'Amministrazione concernente la singola prestazione, ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. n. 267/2000 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa.

VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI

1. Il tecnico è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità delle prestazioni.
2. Nessuna variazione o sospensione delle prestazioni, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del tecnico incaricato.
3. Il tecnico risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROGETTISTA

Il professionista incaricato s'impegna a costituire una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La mancata presentazione da parte del progettista della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

OBBLIGAZIONI GENERALI

Il professionista incaricato deve osservare le norme di cui agli artt. 2222 e seguenti c.c. e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della Ex Legge 02.03.1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo organicamente esterni e indipendenti dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione Comunale. Il tecnico incaricato deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

DURATA DELL'INCARICO

Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione del conferimento dell'incarico ad eseguire la prestazione.



I termini per l'espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione affidante, come segue:

- le prestazioni di cui al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dovranno essere effettuate in giorni solari 15 (quindici) consecutivi dalla data di conferimento dell'incarico;
- le prestazioni di cui al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione decorrono dalla data di comunicazione del conferimento dell'incarico ad eseguire la prestazione, sino all'emissione del verbale di ultimazione dei lavori.

RITARDI E PENALI

Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari all' 1 per mille dell'importo dei compensi stabiliti con il presente disciplinare, per ogni giorno oltre i termini previsti dal disciplinare; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

Le penali non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali.

REVOCA

L'Ente ha facoltà di revocare in ogni momento l'incarico al professionista per insindacabili ragioni di merito, mediante comunicazione scritta e motivata. Il lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca è valutato secondo le disposizioni del tariffario professionale. Nel caso in cui sia il professionista a recedere dall'incarico senza giusta causa, l'Amministrazione Comunale avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, di cui dovrà esserne data dimostrazione.

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Il corrispettivo per il completo adempimento degli obblighi contrattuali è stabilito sulla scorta dell'acquisizione dell'offerta economica con il prezzo più basso, pervenuta in data _____ - Protocollo _____ che ammonta per il coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, ad € _____, al netto dei contributi alla competente cassa nazionale di previdenza ed assistenza professionale e dell'I.V.A. al 22%.

I corrispettivi indicati sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile.

L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

Tutte le spese sono conglobate, fisse e immodificabili, con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

Il tecnico rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.



L'Amministrazione si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti.

PAGAMENTO DEI COMPENSI

La liquidazione dei compensi sarà effettuata mediante atto amministrativo, dietro presentazione di parcelle, compilate secondo le modalità indicate nella previsione parcellare esposta in sede preventiva, in base al seguente schema:

1. 30% dell'importo complessivo dell'incarico ad espletamento delle attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e comunque successivamente all'esito positivo dell'attività di verifica del progetto definitivo-esecutivo prevista dal Codice degli Appalti;
2. Acconti degli onorari dovuti per coordinamento in fase di esecuzione dei lavori, emessi contestualmente ed in proporzione alla quota di lavori contabilizzati, secondo gli stati di avanzamento sottoscritti dal D.L. (S.A.L.);
3. Saldo dell'onorario relativo al coordinamento in fase di esecuzione dei lavori ad avvenuta emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Il versamento del corrispettivo verrà effettuato da parte del Comune entro 30 (trenta) giorni dalla data presentazione della rispettiva parcella al protocollo dell'Ente. Non si terranno in considerazione parcelle, notule provvisorie o fatture presentate prima dell'approvazione dei progetti ovvero prima della liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori. Nel caso di ritardato pagamento della fattura regolarmente presentata il Comune corrisponderà gli interessi legali.

CESSIONE

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

REGISTRAZIONE

Poiché le prestazioni di cui al presente atto sono soggette all'I.v.a., le parti contraenti convengono di sottoporle a registrazione solo in caso di uso. Le spese relative saranno a carico della parte che richiederà la registrazione dell'atto stesso.

CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie nell'applicazione del presente contratto è esclusa la competenza arbitrale. Il Foro competente è quello di Mantova.

RINVIO ALLE NORME

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare, si farà riferimento a quanto stabilito dalla normativa di legge vigente in materia di incarichi professionali, al D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, al Regolamento di attuazione approvato con DPR 207/2010 ed alle linee guida emessa dall'ANAC successivamente all'entrata in vigore del suddetto D.Lgs.

Redatto in duplice copia.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PROFESSIONISTA

IL RESPONSABILE DELL'AREA